

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 26 marzo 2024

OGGETTO: Protocollo di collaborazione tra l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'ottimizzazione delle risorse mediante la condivisione di servizi e impianti IT e Accordo attuativo per la fruizione di servizi di *housing* presso il *data center* Inps di Casamassima (BA).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 "*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, e in particolare l'art. 1, comma 2;

Visto il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 49 del 14 settembre 2023, e in particolare, l'articolo 5 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Il Commissario Straordinario

Preso atto che INPS e INAIL hanno manifestato l'interesse ad avviare una collaborazione al fine di condividere esperienze, soluzioni tecnologiche, logistiche e infrastrutturali in modo da razionalizzare la spesa, aumentare l'efficienza dei servizi erogati nell'ottica di apertura e trasparenza nonché di favorire l'integrazione delle infrastrutture tecnologiche tra Pubbliche Amministrazioni;

Preso atto che INAIL ha rappresentato l'esigenza di attivare un servizio di spazio Centro di Elaborazione Dati (CED) attrezzato, finalizzato a ospitare i propri apparati IT per assicurare la continuità operativa (*disaster recovery*) e che INPS ha manifestato la disponibilità a condividere i locali presso il proprio *data center* di Casamassima (Bari) mediante un apposito servizio di *housing*;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 51, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Rilevato che le Parti intendono sottoscrivere un protocollo di collaborazione finalizzato a disciplinare i reciproci obblighi e responsabilità con l'obiettivo di condividere servizi, infrastrutture e impianti IT, nel comune interesse all'ottimizzazione complessiva delle risorse;

Rilevato, altresì, che le Parti concordano di avvalersi di servizi comuni, che saranno individuati attraverso appositi Accordi attuativi, sottoscritti nel rispetto di quanto stabilito dal Protocollo di collaborazione, al fine di definire l'ambito, l'oggetto, le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli interventi di collaborazione;

Tenuto conto che gli oneri sostenuti da ciascuna delle Parti, derivanti dalla messa a disposizione delle rispettive infrastrutture e dalla fruizione e gestione dei servizi e/o delle attività oggetto degli Accordi attuativi, sono calcolati esclusivamente sulla base del criterio del rimborso delle spese dirette e indirette sostenute, senza costituire alcuna forma di corrispettivo;

Preso atto che il Protocollo ha una durata di cinque anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, per una sola volta e per la medesima durata, almeno tre mesi prima della data di scadenza e che gli Accordi attuativi non potranno eccedere la durata del Protocollo;

Preso atto che le Parti concordano di stipulare, successivamente alla sottoscrizione del Protocollo di collaborazione, un primo Accordo attuativo avente a oggetto la messa a disposizione da parte di INPS a INAIL di un servizio di *housing* presso il proprio *data center* di Casamassima (Bari);

Preso atto che tale Accordo, che non prevede un trattamento di dati personali, stabilisce il contenuto dei servizi base degli eventuali servizi complementari, necessari a garantire il corretto funzionamento e la continuità operativa delle risorse ospitate, oltre a disciplinare il modello operativo e di funzionamento del servizio;

Tenuto conto che gli oneri economici del servizio a carico dell'INAIL, calcolati sulla base del criterio del rimborso delle spese dirette e indirette sostenute, si compongono di un canone annuo per il servizio di *housing*, quantificato per ciascun *armadio rack*, cui si aggiungono le spese sostenute in base ai consumi effettivi per utenze elettriche, servizi complementari di prossimità e a progetto, nonché i costi per sviluppo e avvio del servizio;

Preso atto che il rimborso degli oneri avviene con cadenza trimestrale, sulla base della presentazione della relativa documentazione di rendiconto e di apposito verbale di regolare esecuzione del servizio, fermo restando, in caso di recesso, il ristoro integrale degli oneri progettuali sostenuti per l'avvio del servizio eventualmente non ancora corrisposti;

Preso atto che il rimborso degli oneri da corrispondere all'Istituto per l'erogazione dei servizi è imputato al capitolo di entrata del bilancio dell'INPS "8E1309003 - Rimborso di spese per servizi vari svolti per conto di altri Enti";

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visto il parere fornito nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39, del Regolamento (UE) 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di adottare il Protocollo di collaborazione tra l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'ottimizzazione delle risorse mediante la condivisione di servizi e impianti IT e l'Accordo attuativo per la fruizione di servizi di *housing* presso il *data center* Inps di Casamassima (BA) che, allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Micaela Gelera

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE
MEDIANTE LA CONDIVISIONE DI SERVIZI E IMPIANTI IT

TRA

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS"), codice fiscale 80078750587, con Sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, CAP 00144, rappresentato da ...

e

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito "INAIL"), codice fiscale 01165400589, con sede in Roma, Via IV Novembre, 33, CAP 00187, rappresentato dal Commissario Straordinario, Professor Fabrizio D'Ascenzo, nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, le "Parti"

VISTI

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- il Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- l'art. 33 septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 35 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese";
- l'art. 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati tali (Regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito “Regolamento UE”);

- il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 (di seguito “Codice”);

CONSIDERATO CHE

- la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto dal citato articolo 33 septies del decreto-legge n. 179 del 2012, attraverso il Dipartimento per la trasformazione digitale promuove lo sviluppo di una infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri di elaborazione Dati (CED) e relativi sistemi informatici. La struttura è denominata Polo Strategico Nazionale (PSN) e destinata a tutte le Pubbliche Amministrazioni;
- le Parti sono incluse tra le Amministrazioni le cui infrastrutture digitali risultano candidabili a Polo Strategico Nazionale e, quindi, dotate dei sistemi IT e infrastrutturali connotati da elevato grado di sicurezza tecnologica e fisica;
- la Società 3-I S.p.A. di cui al citato art. 28 del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai sensi del proprio Statuto approvato con d.p.c.m. 5 agosto 2022 ha per oggetto sociale lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici, funzionali all’adempimento dei compiti istituzionali e al rispetto degli obblighi comunitari e nazionali di INPS, INAIL, ISTAT, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi indicati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- nel quadro dell’evoluzione strategica delineato dagli interventi sopra citati e in vista della loro realizzazione, si rende funzionale mettere a fattor comune le competenze e i servizi informatici degli Enti coinvolti;
- alla presente iniziativa, mettendo a fattor comune le competenze e i servizi informatici degli Enti coinvolti attraverso l’implementazione delle strutture di data center, consegue una sinergia operativa rivolta alla realizzazione di economie di scala nelle attività

richiamate;

- l'art. 51, comma 2 quater, del CAD, nell'ambito dei piani di emergenza per assicurare la continuità operativa dei sistemi IT (*disaster recovery*), consente il ricorso all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'erogazione di servizi applicativi, infrastrutturali e di dati, con ristoro dei soli costi di funzionamento;
- il presente atto rientra nell'ambito degli accordi disciplinati dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è escluso dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici ex art. 7, comma 4 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e in quanto tale non è elusivo delle norme poste a garanzia del mercato, della trasparenza e della libera concorrenza;
- nel quadro dei reciproci interessi e opportunità, condivisi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 sopra citata, l'INAIL e l'INPS hanno l'obiettivo comune di avviare una collaborazione al fine di condividere esperienze, soluzioni tecnologiche, logistiche e infrastrutturali così da razionalizzare la spesa, aumentare l'efficienza dei servizi erogati nell'ottica di apertura e trasparenza nonché di favorire l'integrazione delle infrastrutture tecnologiche fra Pubbliche Amministrazioni;
- nell'ottica di reciproca condivisione delle infrastrutture tecnologiche le Parti sottoscrittrici del presente Protocollo concordano di avvalersi di servizi comuni, che saranno individuati attraverso appositi Accordi attuativi con cui si definiscono l'ambito, l'oggetto, le condizioni e le modalità di attivazione dei singoli interventi di collaborazione;
- le Parti convengono che gli oneri derivanti dal presente Protocollo e, segnatamente, dagli Accordi attuativi, debbano essere calcolati sulla base del criterio del rimborso degli oneri diretti e indiretti che graveranno in capo a ciascuna parte erogatrice dei servizi e/o delle attività che saranno definite e concordate, senza costituire alcuna forma di corrispettivo, in modo da assicurare il perseguimento dei principi di economicità della spesa e di efficienza della Pubblica Amministrazione;
- più specificamente, nel quadro degli interessi comuni sopra delineato e delle finalità che si intendono perseguire con la collaborazione di cui al presente Protocollo, rientra la messa a disposizione e l'erogazione di servizi infrastrutturali da parte dell'INPS all'INAIL, e ad altre Amministrazioni alle quali l'INAIL sta fornendo un servizio, con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economiche e strumentali comunque disponibili per le infrastrutture di erogazione dei servizi, ottenendo benefici globali in termini di risparmio sugli oneri;

- a tal fine, l'INPS, sulla base di quanto richiesto da INAIL, e in considerazione dell'urgenza da questo rappresentata per l'attivazione di un servizio di spazio CED attrezzato finalizzato a ospitare i propri apparati IT, ha manifestato la disponibilità a condividere i servizi richiesti nella logica di ottimizzazione degli oneri e di integrazione dei servizi e nello spirito di fattiva reciproca collaborazione che ispira i rapporti tra le Parti, secondo condizioni e termini delineati in un apposito Accordo attuativo;
- parimenti l'INPS, nell'ottica dei propri obiettivi istituzionali di sviluppo infrastrutturale, al fine di incrementare la disponibilità e la resilienza dei servizi erogati, ha la necessità di aumentare la capacità elaborativa dei propri data center c/o Roma, evolvendo l'attuale architettura a 3 siti con una ulteriore infrastruttura, allo stato tecnicamente e amministrativamente inattuabile in tempi brevi, conseguendone che un accordo a ciò preposto consentirebbe, pertanto, con lo scambio di servizi reciproci, di indirizzare tale esigenza senza investimenti di medio e lungo periodo;
- è quindi intenzione delle Parti attuare una collaborazione in ambiti determinati, tale da generare in concreto un aumento della quantità, qualità e fruibilità complessiva dei servizi, e un aumento del livello di sicurezza nell'elaborazione di dati e informazioni, utile ad attuare la strategia sinergica nel campo dei data center.

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Obiettivo e ambito del Protocollo)

1. Il presente Protocollo disciplina la collaborazione tra le Parti, con l'obiettivo di condividere servizi, infrastrutture e impianti IT, nel comune interesse all'ottimizzazione complessiva delle risorse.

Art. 2

(Accordi attuativi)

1. La condivisione delle rispettive infrastrutture è realizzata sulla base di accordi attuativi, sottoscritti dalle Parti nel rispetto di quanto stabilito dal presente Protocollo; ciascun

accordo attuativo definirà l'ambito, l'oggetto, le condizioni, il valore degli oneri finanziari complessivi a rimborso dei costi sostenuti derivanti dall'accordo stesso e le modalità di attivazione dei singoli interventi di collaborazione.

2. Le Parti, col proposito di avviare il rapporto di collaborazione, concordano di stipulare, successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo, un primo Accordo attuativo avente ad oggetto la messa a disposizione da parte di INPS ad INAIL di un servizio di housing presso il proprio data center di Casamassima (Bari).

Art. 3

(Oneri, rimborsi e copertura finanziaria)

1. Gli oneri sostenuti da ciascuna delle Parti, derivanti dalla messa a disposizione delle rispettive infrastrutture e dalla fruizione e gestione dei servizi e/o delle attività oggetto degli Accordi attuativi di cui all'art. 2, sono calcolati esclusivamente sulla base del criterio del rimborso degli oneri diretti e indiretti sostenuti, senza costituire alcuna forma di corrispettivo.
2. Gli accordi attuativi, con riguardo alla previsione di oneri e rimborsi, si conformano ai seguenti ulteriori criteri:
 - a. gli oneri sono commisurati sulla base della natura e delle concrete modalità di fruizione e svolgimento dei servizi e delle attività previste in ciascun accordo attuativo;
 - b. gli oneri diretti e indiretti sono oggetto di rimborso annuale, il cui ammontare è stimato in ciascun accordo attuativo, unitamente alla sua eventuale ripartizione periodica;
 - c. il rimborso, ove siano sostenuti oneri progettuali per l'avvio del servizio, deve intendersi comprensivo dei medesimi. Tali importi potranno essere proporzionalmente distribuiti in quota parte secondo l'eventuale ripartizione periodica prevista, salvo in ogni caso il ristoro integrale in caso di recesso anticipato, secondo quanto previsto al successivo art. 15, comma 6;
 - d. il rimborso riguarderà anche gli eventuali oneri diretti e indiretti relativi ai servizi complementari, a richiesta e a consumo, previsti negli accordi attuativi anch'essi oggetto di rimborso a carico delle Parti;
 - e. tutte le richieste di rimborso si intendono comprensive degli oneri diretti e indiretti che la Parte erogatrice del servizio ha sostenuto, inclusi gli eventuali oneri fiscali derivanti da fatturazione con il proprio fornitore esterno;

- f. con riferimento al rimborso, o più in generale all'ammontare degli oneri, gli accordi attuativi indicano le voci di spesa che li compongono e i criteri per la loro quantificazione;
- g. il rimborso degli oneri avviene con cadenza trimestrale o con la diversa cadenza stabilita negli Accordi attuativi, sulla base della presentazione della relativa documentazione di rendiconto;
- h. le modalità per effettuare i versamenti saranno indicate nella richiesta di rimborso degli oneri previsti, da comunicare ai sensi dell'art. 16.

Art. 4

(Segreteria tecnica)

1. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente Protocollo e nei susseguenti Accordi attuativi, per gli aspetti esecutivi e di gestione delle attività, è costituita un'apposita Segreteria tecnica, composta da rappresentanti delle Parti nominati dai Responsabili delle rispettive Direzioni IT.
2. La Segreteria tecnica si riunisce di norma trimestralmente e comunque ogni volta che una delle Parti ne faccia richiesta.
3. La partecipazione alla Segreteria tecnica non comporta oneri a carico delle Parti, salvo i rimborsi di spese vive, ove previsti dai rispettivi ordinamenti del personale.
4. Entro dieci giorni dalla stipula del presente Protocollo, ciascuna delle Parti comunicherà i nominativi dei propri rappresentanti componenti la Segreteria tecnica.
5. La Segreteria tecnica svolge le seguenti funzioni:
 - a. valida il cronoprogramma di realizzazione delle attività;
 - b. propone alle Parti idonee procedure per il miglioramento della collaborazione e il coordinamento delle attività di reciproco interesse;
 - c. gestisce l'avanzamento e l'attuazione degli Accordi attuativi, in relazione alla risoluzione di problematiche operative, attraverso la verifica e il monitoraggio dei servizi;
 - d. qualora ne ravvisi la necessità, individua le misure e le iniziative da porre in essere al fine di garantire il conseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo e degli Accordi attuativi e la risoluzione dei problemi eventualmente riscontrati;

- e. verifica periodicamente l'andamento del servizio fruito e il rispetto dei Livelli di Servizio concordati;
- f. studia e propone adeguamenti ed evoluzioni tecniche e/o funzionali del servizio.

Art. 5

(Obblighi delle Parti)

1. Ciascuna Parte, in attuazione del presente Protocollo e degli Accordi attuativi di cui all'art. 2, si impegna a:
 - a. sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio;
 - b. consentire e agevolare il reciproco accesso ai dati a disposizione e ad ogni informazione o indicazione necessaria o utile per assicurare il regolare andamento degli Accordi attuativi, nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, di segreto di ufficio, riservatezza e proprietà intellettuale e dei diritti di sfruttamento della Parte che li ha prodotti;
 - c. agevolare le attività operative necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati nel presente Protocollo e negli Accordi attuativi;
 - d. svolgere le attività concordate, di propria competenza, con la massima cura e diligenza possibili;
 - e. non divulgare a terzi dati e informazioni relativi all'altra Parte ritenute riservate; le Parti adotteranno, per quanto di propria competenza, ogni misura necessaria a mantenere tali informazioni nella massima riservatezza ed eviteranno ogni utilizzo delle stesse per scopi estranei all'esecuzione del presente Protocollo e degli Accordi attuativi;
 - f. rispettare i diritti di proprietà intellettuale e industriale in capo a ciascuna Parte, diversi da quelli inerenti all'oggetto del presente Protocollo e degli Accordi attuativi, relativamente a brevetti, loghi e marchi, copyright, design, know-how, software e altro; tali diritti restano di esclusiva titolarità dell'avente diritto, e nessuna pretesa può essere avanzata e fatta valere da ciascuna delle Parti rispetto ai diritti di proprietà intellettuale e industriale nei confronti dell'altra Parte in forza o in esecuzione del presente Protocollo e degli Accordi attuativi;
 - g. tenere costantemente informata l'altra Parte sulle attività effettuate e sulle criticità

eventualmente rilevate;

- h. consentire il reciproco accesso alle risorse strumentali, compatibilmente con la disponibilità delle stesse in base a quanto consentito dai rispettivi programmi di attività;
- i. ricercare costantemente, anche attraverso studi, progetti e sperimentazioni, pur nel contesto normativo di riferimento, l'ottimizzazione delle soluzioni tecniche e organizzative, sia in fase di avvio che nel corso di svolgimento delle attività, con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e l'efficienza della collaborazione.

Art. 6

(Trattamento dei dati personali)

1. Entrambe le Parti assicurano che i trattamenti svolti nell'ambito di applicazione del presente Protocollo saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e poste alla base del Protocollo medesimo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.
2. Per le attività previste in adempimento degli obblighi di cui al presente Protocollo e dei susseguenti Accordi attuativi tra le Parti, sono ammessi ad accedere alla procedura soltanto gli operatori per i quali la Parte abbia richiesto alla Parte erogatrice del servizio e ottenuto l'attribuzione di uno specifico profilo di autorizzazione/abilitazione, in funzione dell'incarico svolto nel perseguimento delle finalità oggetto del Protocollo. Le Parti si impegnano a designare tali persone fisiche, quali "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice) e, in conformità a ciò, le Parti provvedono, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, hanno accesso ai dati.

Art. 7

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

1. Ciascuna Parte si impegna ad accogliere il personale o i consulenti dell'altra Parte, nei

locali delle proprie sedi, individuate negli Accordi attuativi, i quali operino nell'ambito delle attività oggetto degli stessi Accordi attuativi.

2. Il personale di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, anche con riguardo al D.lgs. n. 81/2008.
3. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare, a cui dovranno scrupolosamente attenersi.
4. Il personale di cui al comma 1, parimenti, dovrà attenersi alle regole in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle prescrizioni di cui ai precedenti commi ove applicabili, qualora la collaborazione avvenga con accesso mediante l'utilizzo di strumenti informatici, quali i sistemi informativi, i sistemi documentali, i sistemi di accesso remoto (es. VPN), al servizio, esposti su Internet.

Art. 8

(Responsabilità civile)

1. Nell'ambito delle attività previste dagli Accordi attuativi, ciascuna Parte è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e ai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, con dolo o colpa grave, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 9

(Esonero da responsabilità)

1. Ciascuna delle Parti, con riguardo agli impegni assunti con il Protocollo e gli Accordi attuativi, non è responsabile per ritardi o impossibilità nello svolgimento delle attività in essi previste dovuti a cause non imputabili a ciascuna delle Parti. In particolare, ciascuna delle Parti non può essere ritenuta responsabile per fatti o circostanze, derivanti da o comunque connessi con:

- a. l'inadempimento di prestazioni o l'inattività o il ritardo nell'espletamento di attività non affidate alla Parte stessa nell'ambito del presente Protocollo e degli Accordi attuativi;
 - b. eventi fortuiti o cause di forza maggiore.
2. I fornitori rispondono degli obblighi per le attività tecniche che gli vengono affidate da ciascuna delle Parti in esecuzione del presente Protocollo e degli Accordi attuativi secondo le disposizioni contrattuali con essi vigenti pro tempore.
 3. Le Parti sono reciprocamente esonerate da qualsiasi responsabilità, sia pure indiretta, in ordine a fatti o atti illeciti imputabili a ciascuna di esse o ai loro dipendenti o incaricati, connessi all'esercizio delle attività previste dal presente Protocollo o dagli Accordi attuativi.
 4. Le Parti sono reciprocamente esonerate da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o parziale funzionamento delle proprie infrastrutture tecnologiche e strumentali necessarie alla fruizione del servizio oggetto degli Accordi attuativi, per fatti a loro non imputabili.

Art. 10

(Manleva)

1. Nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo e degli Accordi attuativi, ciascuna delle Parti, per quanto direttamente alla stessa imputabile, assume le obbligazioni dei contratti con i terzi e tiene indenne l'altra Parte da ogni controversia e da eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve, pretese, azioni risarcitorie di imprese affidatarie, fornitori e terzi.

Art. 11

(Copertura assicurativa)

1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che si trovi ad operare e dei propri beni che siano presenti, a qualunque titolo, sulla base degli Accordi attuativi, presso la sede dell'altra Parte.

Art. 12

(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a far rispettare al proprio personale e a chiunque, a qualsiasi titolo, operi in nome e per conto delle Parti, ivi compresi i consulenti tecnici e i fornitori ICT di ciascuna delle Parti, la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni trattate e sui risultati delle attività condotte e oggetto del presente Protocollo e degli Accordi attuativi, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.
2. Le Parti si impegnano, altresì, affinché i dati non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

Art. 13

(Modifiche)

1. Eventuali modifiche al presente Protocollo e agli Accordi attuativi che si rendessero necessarie, anche a seguito dell'evoluzione del quadro normativo, ovvero delle tecnologie IT, saranno oggetto di verifica congiunta delle Parti.
2. All'esito della verifica di cui al comma 1, le Parti potranno concordare le modifiche, eventualmente comprensive di estensioni delle tematiche oggetto della collaborazione, ove queste pur sempre perseguano il fine del comune interesse all'ottimizzazione complessiva delle risorse, quale obiettivo fondamentale del presente Protocollo.

Art. 14

(Divieto di cessione)

1. Fatti salvi eventuali obblighi di legge sopravvenuti, il presente Protocollo, nonché le prestazioni, le obbligazioni e il servizio oggetto degli Accordi attuativi, non potranno essere ceduti a terzi, neanche parzialmente, a pena di risoluzione del Protocollo e degli Accordi attuativi e del risarcimento di tutti gli eventuali danni da ciò derivanti.

Art. 15

(Durata, recesso e risoluzione)

1. Il presente Protocollo ha una durata di cinque anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La durata degli Accordi attuativi, adottati ai sensi del presente Protocollo, non potrà eccedere la durata di cui al primo periodo, restando ferma, in ogni caso, la loro scadenza alla data di scadenza del Protocollo ovvero della sua cessazione anticipata che

intervenga per qualsiasi causa e a qualsiasi titolo.

2. L'avvio della corresponsione dei rimborsi avviene a seguito dell'effettivo avvio del servizio, nei termini previsti dall'art. 3.
3. Il Protocollo potrà essere rinnovato, per una sola volta e per la medesima durata, con un successivo atto che dovrà essere sottoscritto con le medesime modalità attualmente adottate, formalizzando il consenso delle due Parti almeno tre mesi prima della data di scadenza.
4. La scadenza del presente Protocollo potrà essere anticipata a seguito di intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento, tra le quali, l'attribuzione delle attività volte a garantire la continuità operativa dei sistemi IT degli Istituti (*disaster recovery*) alla Società 3-I citata in premessa. Le Parti concorderanno l'eventuale scadenza anticipata attraverso scambio di PEC.
5. In ipotesi di recesso unilaterale la Parte che intende avvalersene dovrà dare all'altra Parte formale comunicazione, adeguatamente motivata, con un preavviso di almeno 6 mesi e via posta elettronica certificata.
6. La Parti si impegnano, in ogni caso, ad adottare atti e comportamenti conformi al principio della mutua collaborazione, nel rispetto degli interessi pubblici e della correttezza amministrativa.
6. In caso di recesso, gli oneri e i relativi rimborsi previsti negli Accordi attuativi saranno calcolati per l'effettivo periodo di fruizione del servizio. Nell'ultima richiesta di rimborso sarà rendicontato anche il residuo importo riferito agli oneri progettuali di avvio del servizio oggetto degli Accordi attuativi, che a tale data non sia stato ancora corrisposto. Il servizio di cui agli Accordi attuativi è rendicontato per un intero mese qualora sia stato fruito almeno fino al quindicesimo giorno del mese di riferimento.

Art. 16

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni inerenti al presente Protocollo e agli Accordi attuativi dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi PEC:
 - INPS: dc.organizzazione@postacert.INPS.gov.it;
dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.INPS.gov.it;
 - INAIL: dcod@postacert.inail.it.

Art. 17

(Controversie e Foro competente)

1. Nel caso di contestazioni di qualsiasi natura, non risolvibili all'interno della Segreteria tecnica, la stessa, entro il termine massimo di quindici giorni solari, comunica per iscritto agli indirizzi di cui all'art. 16 l'oggetto e i motivi della contestazione.
2. Le Parti sono tenute a tentare di comporre amichevolmente le contestazioni di cui al precedente comma 1, proponendo, a tal fine, le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e comunque nel tempo tecnico strettamente necessario.
3. Per qualunque eventuale controversia direttamente connessa al presente Protocollo o agli Accordi attuativi, e relativa a qualsiasi ragione di danno, che non si possa definire secondo la procedura prevista nei commi 1 e 2, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 18

(Parti integranti)

1. Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 19

(Clausola di chiusura)

1. La nullità o invalidità di una o alcune delle disposizioni del presente Protocollo o degli Accordi attuativi non pregiudica la validità delle altre clausole, che restano pienamente valide ed efficaci.

INPS

INAIL

Sottoscritto con firma digitale



ACCORDO ATTUATIVO PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI DI HOUSING PRESSO IL DATA CENTER INPS DI CASAMASSIMA (BA) IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE MEDIANTE LA CONDIVISIONE DI SERVIZI E IMPIANTI IT

TRA

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS), codice fiscale 80078750587, con Sede in Roma, via Ciro Il Grande 21, CAP 00144, rappresentato da

e

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito INAIL), codice fiscale 01165400589, con Sede in Roma, Via IV Novembre, n. 33 CAP 00187, rappresentato da ...

nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti"

PREMESSO CHE

- le Parti hanno stipulato in data ... il Protocollo di collaborazione per l'ottimizzazione delle risorse mediante la condivisione di servizi e impianti IT, (di seguito *Protocollo*), che si intende integralmente richiamato ai fini del presente Accordo;
- il *Protocollo*, sulla base del quadro normativo e dei presupposti in esso indicati, disciplina la collaborazione tra le Parti, con l'obiettivo di condividere servizi, infrastrutture e impianti IT, nel comune interesse all'ottimizzazione complessiva delle risorse;
- ai sensi dell'art. 2 del *Protocollo*, la condivisione delle rispettive infrastrutture è realizzata sulla base di accordi attuativi, adottati dalle Parti nel rispetto di quanto stabilito dal medesimo *Protocollo*, con cui si definiscono l'ambito, l'oggetto, le condizioni, il valore degli oneri finanziari complessivi a rimborso dei costi sostenuti derivanti dagli accordi e le modalità di attivazione dei singoli interventi di collaborazione;

- nell'ambito degli interessi comuni che si intendono perseguire con la collaborazione di cui al *Protocollo*, rientra la messa a disposizione e l'erogazione di servizi infrastrutturali da parte dell'INPS all'INAIL e ad altre Amministrazioni alle quali l'INAIL sta fornendo un servizio, con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse economiche e strumentali, comunque, disponibili per le infrastrutture di erogazione dei servizi, ottenendo benefici globali in termini di risparmio sugli oneri;
- a tal fine le Parti, secondo quanto previsto dal comma 2 del citato art. 2, col proposito di avviare fattivamente il rapporto di collaborazione, concordano di adottare, a seguito della sottoscrizione del *Protocollo*, il presente Accordo attuativo avente ad oggetto la messa a disposizione da parte di INPS ad INAIL di un servizio di Housing presso il proprio datacenter di Casamassima (Bari).

VISTO

- il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (di seguito, il «TUSL»)
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza;
- l'Accordo quadro in materia di videosorveglianza tra INPS e OO.SS. del 23.11.2016.

Tutto ciò premesso e visto le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente *Accordo* ha a oggetto la fruizione da parte di INAIL del servizio di housing relativo a n. 6 (sei) server rack dell'INAIL medesimo presso il data center INPS di Casamassima (BA), finalizzati a realizzare il *Disaster recovery* dei servizi IT del Ministero della Salute.
2. Le specifiche tecniche del servizio sono descritte nell'allegato *Disciplinare tecnico* al presente *Accordo*.

Articolo 2

Oneri

1. Gli oneri diretti e indiretti derivanti dal presente *Accordo* sono oggetto di rimborso da parte di INAIL a INPS secondo le modalità che saranno indicate nella richiesta del rimborso medesimo da comunicare ai sensi dell'art. 16 del *Protocollo*.
2. Il valore complessivo massimo quinquennale degli oneri diretti e indiretti del servizio è di 1.165.238,24 €.
3. Il valore annuale degli oneri diretti e indiretti di ciascuna componente del servizio è descritto nell'allegato *Disciplinare tecnico* al presente *Accordo*.
4. In caso di recesso o risoluzione anticipata ai sensi dell'articolo 15 del *Protocollo* richiamato in premessa, detto importo sarà oggetto di ricalcolo sulla base dell'effettiva erogazione del servizio fino alla data del recesso o risoluzione medesima.
5. Fermo restando in ogni caso il rimborso integrale dei consumi elettrici in base al consumo effettivo, è fatto salvo il rimborso degli oneri eventualmente eccedente l'importo complessivo stimato che possa derivare da causa di forza maggiore.

Articolo 3

Figure di riferimento

1. Ai fini della corretta applicazione del presente *Accordo* ciascuna Parte nomina il Responsabile dell'Accordo, il Referente Tecnico dell'Accordo, nonché le altre figure specialistiche previste nel *Disciplinare tecnico*, i cui nominativi e riferimenti di contatto saranno comunicati dalle Parti, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente *Accordo*, secondo le modalità e agli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del richiamato *Protocollo*. La eventuale modifica dei nominativi dei Responsabili, dei Referenti tecnici e/o delle altre figure di riferimento sarà comunicata con analoga modalità.
2. Il Responsabile dell'Accordo è il soggetto individuato da ciascuna delle Parti quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti, per la gestione dell'Accordo, e alla sua corretta applicazione.
3. Il Referente tecnico è il soggetto responsabile tecnico operativo del servizio erogato/fruito, interfaccia unica relativamente alla definizione dei requisiti tecnici del servizio in fase di progettazione, avvio e di cambiamento del servizio.

Articolo 4

Forma dell'Accordo

1. Il presente *Accordo* è stipulato in formato elettronico, redatto in unico originale e sottoscritto con firma elettronica. In difetto di contestualità spazio/temporale, l'atto sottoscritto sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 5

Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente stabilito nel presente *Accordo*, si applicano in ogni caso le clausole previste nel *Protocollo* medesimo.

Articolo 6

Composizione dell'Accordo e validità delle premesse e degli allegati

1. Il presente *Accordo* è composto da nr. sei (6) articoli e l'allegato *Disciplinare tecnico* che, unitamente alle premesse e ai *visto*, forma parte integrante e sostanziale dell'*Accordo* medesimo.

Per INAIL*

Per INPS*

* *Sottoscrizione digitale*

Disciplinare tecnico

Indice del documento

1.	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	7
2.	CONTESTO DI RIFERIMENTO	8
2.1.	COMPRESIONE DELL'ESIGENZA/SERVIZI DA EROGARE	8
2.2.	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	8
2.2.1.	DETTAGLIO DELLA COMPOSIZIONE DEI RACK	9
2.2.2.	CONSUMO E CABLAGGIO ELETTRICO	11
2.3.	SERVIZI BASE	12
2.3.1.	AREA DI LAVORO PRESSO IL DC	13
2.4.	SERVIZI COMPLEMENTARI	13
2.5.	SERVIZI ESCLUSI	14
3.	ATTIVAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO	15
3.1.	CRITERI DI ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO	15
4.	SICUREZZA.....	16
4.1.	SICUREZZA FISICA	16
4.2.	SICUREZZA INFORMATICA	16
4.3.	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	16
4.4.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	17
5.	MODELLO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO	18
5.1.	RUOLI E RESPONSABILITÀ	18
6.	MODELLO OPERATIVO	20
6.1.	PROCEDURA DI GESTIONE RICHIESTE DI SERVIZIO	20
6.2.	PROCEDURA DI ACCESSO ALLO STABILE ED AL DATA CENTER.....	20
6.3.	PROCEDURA DI GESTIONE DEGLI INCIDENTI	20
6.4.	PROCEDURA DI GESTIONE DEI PROBLEMI	21
6.5.	PROCEDURA GESTIONE DEI CAMBIAMENTI - CORRETTIVE.....	21
7.	MONITORAGGIO	22
8.	ONERI E RIMBORSI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI	23
8.1.	ONERI TOTALI DEL SERVIZIO.....	23

8.2.	RIMBORSO ANNUO PER IL SERVIZIO DI HOUSING	24
8.3.	MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE	24
9.	LIVELLI DI SERVIZIO E VALORI SOGLIA	25
9.1.	IQ01 – TEMPESTIVITÀ DI PRESA IN CARICO DELLE RICHIESTE DI SERVIZIO DI PROSSIMITÀ	25
9.2.	IQ02 – EFFICIENZA NELL’EVASIONE DELLE RICHIESTE DI SERVIZIO DI PROSSIMITÀ	26
9.3.	IQ03 – DISPONIBILITÀ DELL’INFRASTRUTTURA IMPIANTISTICA	27
9.4.	VALORI SOGLIA	28

1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Lo scopo del documento è definire l'esigenza espressa da INAIL di un servizio di Housing per ospitare il primo nucleo di sistemi in Disaster Recovery e descrivere come INPS intende soddisfare tale esigenza attraverso la messa a disposizione delle infrastrutture presso il Datacenter di Casamassima (Bari).

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO

2.1. Comprensione dell'esigenza/Servizi da erogare

L'esigenza richiesta da INAIL è un servizio di Housing presso il Datacenter di Casamassima (Bari) di INPS per ospitare il primo nucleo di sistemi in Disaster Recovery, avente le caratteristiche specificate nei paragrafi seguenti.

Quanto di seguito descritto è riferito all'insieme di servizi necessari per una fase transitoria che prevede l'utilizzo di un'area temporanea in attesa che venga predisposta l'area target dedicata a INAIL. Di conseguenza i servizi richiesti e descritti in questo documento saranno oggetto di modifica e revisione nell'Accordo.

2.2. Descrizione del Servizio

È stato concordato di utilizzare temporaneamente gli spazi presenti a sesto piano del Data Center di INPS di Casamassima al fine di ospitare nr. 6 (sei) rack per una potenza complessiva di 40 kW.

Rack ID	Tipologia	Caratteristiche	Dimensioni (h x l x p)	Alimentazione	Potenza di picco (kW)	PDU
1	Connettività e sicurezza	Rack standard INAIL	200 x 80 x 120	monofase	3	2
2	Storage e SAN	Rack standard INAIL	200 x 80 x 120	monofase	5	2
3	HPE Synergy Primera	Rack proprietario	200 x 60 x 110	trifase	10,22	2
4	Telco	Rack proprietario	200 x 80 x 120	monofase	1,12	2
5	P 795 (pSeries)	Rack proprietario	202 x 78 x 128	trifase	15,4	2
6	ExaCC	Rack proprietario	200 x 60 x 120	trifase	6	4
Totale					≈ 40	

2.2.1. Dettaglio della composizione dei rack

I rack avranno le seguenti caratteristiche:

Rack 1 - Connettività e sicurezza						Consumo medio atteso	
Contenuto	Dimensioni (unità occupate)	Potenza nominale Watt	BTU/hr nominale (opzionale)	Alimentazione Ridondata?	Peso (kg)	Potenza media W	BTU/hr medio (opzionale)
HSM (Gemalto)	1	110	376	Si	12		
Firewall (Checkpoint)	1	153	522	Si	7,5		
Firewall (Checkpoint)	1	153	522	Si	7,5		
WAF (Fortinet)	2	200	682,4	Si	15		
WAF (Fortinet)	2	200	682,4	Si	15		
Cisco 3850	1	187	637,67	Si	6		
Cisco 3850	1	187	637,67	Si	6		
Catalyst 9200	1			Si	4,8		
Catalyst 9200	1			Si	4,8		
Catalyst 9200	1			Si	4,8		
Catalyst 9200	1			Si	4,8		
Nexus 9K	1			Si			
Nexus 9K	1			Si			
Totale	8				61,2		

Rack 2 - Storage e SAN						Consumo medio atteso	
Contenuto	Dimensioni (unità occupate)	Potenza nominale Watt	BTU/hr nominale (opzionale)	Alimentazione Ridondata?	Peso (kg)	Potenza media W	BTU/hr medio (opzionale)
Storage (DELL/EMC)				Si			
Switch SAN (DELL/EMC)				Si			
Switch SAN (DELL/EMC)				Si			

Appliance per Replica DR (DELL/EMC)				Si			
Appliance per Replica DR (DELL/EMC)				Si			
Totale	42	5000	17060		430		

Rack 3 - HPE Synergy e Primera						Consumo medio atteso	
Contenuto	Dimensioni (unità occupate)	Potenza nominale Watt	BTU/hr nominale (opzionale)	Alimentazione Ridondata?	Peso (kg)	Potenza media W	BTU/hr medio (opzionale)
Synergy 12000	10	5000	17060	Si	335		
Synergy 12000	10	5000	17060	Si	335		
Primera 650	4	220	7400	Si	368		
Totale	24	10220	41520		1038		

Rack 4 – Telco (Apparato del rack già presente nel Data Center di Casamassima)						Consumo medio atteso	
Contenuto	Dimensioni (unità occupate)	Potenza nominale Watt	BTU/hr nominale (opzionale)	Alimentazione Ridondata?	Peso (kg)	Potenza media W	BTU/hr medio (opzionale)
Cassetto Ottico (Primario)	1	0	0				
Cassetto Ottico (Secondario)	1	0	0				
Connettività Trasporto L2 (Compensazione Dispersione Cromatica)	1	0	0				
Connettività Trasporto L2 (Primaria)	2	200	690				
Connettività Trasporto L2 (Secondaria)	2	200	690				
Connettività L3 Primario	1	360	1228				

Connettività L3 Secondario	1	360	1228				
FortiGate 3800D	3	750	2559		23		
Totale	12	1870	6396				

Rack 5 – P 795 (pSeries)						Consumo medio atteso	
Contenuto	Dimensioni (unità occupate)	Potenza nominale Watt	BTU/hr nominale (opzionale)	Alimentazione Ridondata?	Peso (kg)	Potenza media W	BTU/hr medio (opzionale)
Compute RISC (pSeries)	Full	15400	52514	Si	1190		
Totale		15400	52514		1190		

Rack 6 – ExaCC						Consumo medio atteso	
Contenuto	Dimensioni (unità occupate)	Potenza nominale Watt	BTU/hr nominale (opzionale)	Alimentazione Ridondata?	Peso (kg)	Potenza media W	BTU/hr medio (opzionale)
ExaCC	Full	6000	26613	Si	450		
Totale		6000	26613	-	450		

2.2.2. Consumo e Cablaggio Elettrico

INAIL richiede la predisposizione alla connessione elettrica dei vari rack, secondo le indicazioni di seguito riportate.

INAIL provvede al posizionamento e all'installazione dei rack, all'interno dei quali sono collocati gli apparati.

Di seguito le informazioni di dettaglio relativi ai 6 rack:

RACK	Power (kW)	Cooling (BTU/hr)	Numero Alimentazioni	Volt (V)	Ampere (A)	Fase
Rack 1 - Connettività e sicurezza	7	24212	2	220	32	monofase
Rack 2 - Storage e SAN	5	17060	4	220	32	monofase
Rack 3 - HPE Synergy e Primera	10	41520	2	380	32	trifase

Rack 4 – Telco	1,9	6396	Rack già presente e alimentato a Casamassima			
Rack 5 – P 795 (pSeries)	15,4	52514	2	380	63	trifase
6 – ExaCC	6	26613	4	380	32	trifase

2.3. Servizi Base

Il Servizio di Housing che prevede la collocazione degli equipaggiamenti INAIL presso il Data Center di INPS, è costituito da una serie di servizi “base” che riguardano l’allocazione di aree e spazi attrezzati all’interno del Data Center di Casamassima, dotati di tutte le infrastrutture impiantistiche e tecnologiche necessarie a garantire elevati standard qualitativi in termini di affidabilità, disponibilità e sicurezza fisica degli ambienti con l’obiettivo di ospitare le infrastrutture IT e TLC di proprietà di INAIL.

I servizi base comprendono la fornitura di:

- infrastrutture necessarie a garantire il corretto funzionamento (“facilities”) e la continuità operativa delle risorse ospitate. In particolare, sono di responsabilità di INPS la gestione dei seguenti impianti e sistemi appartenenti alla struttura logistica del Data Center di Casamassima:
 - gli impianti elettrici e di illuminazione;
 - i quadri di media tensione e i quadri generali di bassa tensione;
 - gli UPS;
 - i gruppi elettrogeni;
 - l’impianto di condizionamento e di diffusione dell’aria;
 - i gruppi frigoriferi;
 - i sistemi e i relativi servizi di sicurezza fisica (vigilanza, videosorveglianza, impianto rilevamento fumi e sistema spegnimento incendio, etc.);
 - il sistema di gestione degli impianti;
 - l’impianto di illuminazione di emergenza e le relative centrali.
- spazio fisico per ospitare gli apparati TLC per la connettività geografica INAIL;
- servizi di sicurezza fisica a protezione delle risorse di INAIL e dell’INPS stessa;
- servizio di monitoraggio (come meglio specificato nel seguito);
- servizio di supporto per l’erogazione del servizio in caso di Incident, Problem, etc. in ottica di IT Service Management relativamente alle componenti del Data Center funzionali al servizio di Housing erogato (es: condizionamento, impianto elettrico, ecc.), come specificato di seguito;
- servizio di assistenza e manutenzione necessario a garantire la risoluzione di guasti e malfunzionamenti delle infrastrutture e degli impianti che sono funzionali all’erogazione del servizio di Housing;
- area adibita a magazzino per lo stoccaggio degli equipaggiamenti INAIL presso il Data Center;
- la finestra temporale di erogazione dell’intero servizio di Housing (Servizio di Housing, Servizio di assistenza e manutenzione impianti, Accesso all’area DC INPS che ospita gli apparati di INAIL) è 24 ore per 7 giorni su 7.

2.3.1. Area di lavoro presso il DC

Presso i locali del Datacenter sarà disponibile un'area attrezzata con N.º 4 postazioni di lavoro, con possibilità di collegamento alle macchine presenti nel DC tramite router collegato direttamente agli switch di INAIL. L'area sarà disponibile in orario lavorativo (08:00-18:00 dal lunedì al venerdì) e in orari straordinari dietro richiesta di autorizzazione. I router e switch saranno a carico INAIL mentre il collegamento tra la stanza e il DC sarà a carico di INPS.

2.4. Servizi Complementari

Il Servizio di Housing dovrà essere corredato dei seguenti servizi complementari:

- **Servizi di prossimità:** tali servizi riguardano attività di supporto all'infrastruttura ICT dell'INAIL e consistono in tutte quelle attività che non comportano una gestione diretta degli asset di proprietà dell'INAIL e, sotto la diretta responsabilità e indicazione del personale dell'INAIL, garantiscono quelle attività che necessariamente vanno effettuate in presenza e non da remoto, quali, a titolo indicativo e non esaustivo: power-on e power-off degli apparati, verifiche di porte e patch di rete tra gli apparati, ispezioni visive, ricezione e gestione di parti di ricambio e apparati preventivamente spediti sul sito dai Fornitori di manutenzione degli apparati dell'INAIL etc.

Tali servizi saranno a richiesta e a consumo e le relative richieste di rimborso degli oneri diretti e indiretti saranno effettuate da INPS ad INAIL trimestralmente secondo le seguenti tariffe:

Profilo professionale	Costo orario IVA esclusa per la fascia di normale presidio 08:30 - 17:30 ora/persona	Costo orario IVA esclusa per la fascia in reperibilità al di fuori della fascia di presidio 08:30 - 17:30
Senior Technical Specialist	€ 40,00	€ 80,00
Technical Specialist	€ 33,00	€ 66,00

Questi servizi saranno erogati dall'INPS attraverso il proprio Fornitore di Manutenzione Hardware che opera presso il sito di DR o da suoi sub-fornitori ovvero attraverso altri Fornitori che operano sul sito attraverso contratti già attivi (Fornitori di Connettività, apparecchiature ICT e Facility Management).

- **Servizi a progetto:** tali servizi indirizzano tutte quelle attività progettuali che non possono essere erogate dal personale del presidio presente sul sito e che necessitano, oltre che di particolari profili professionali, anche la fornitura dei materiali funzionali al progetto. Di seguito si riportano alcuni di questi servizi a titolo puramente indicativo e non esaustivo:
 - supporto al fornitore di connettività INAIL per la predisposizione degli apparati TLC dedicati a INAIL e realizzazione di cablaggio strutturato secondo specifiche fornite da INAIL;
 - supporto al posizionamento dei rack di INAIL all'interno della sala del Data Center assegnata, all'alimentazione elettrica dei rack etc.;
 - fornitura e installazione di nuove alimentazioni a seguito di nuove installazioni o aggiornamento tecnologico degli apparati IT di INAIL;
 - modifiche e implementazioni dell'infrastruttura impiantistica e/o logistiche;

- supporto alla predisposizione della connettività intra-rack e dorsali infra-sale;
- supporto al collaudo e verifica della corretta implementazione dell'infrastruttura (ad es. raggiungibilità dei server alla rete internet, etc.) e delle ridondanze (ad es. verifica delle ridondanze elettriche).

Il dimensionamento dei singoli interventi progettuali avverrà in base alla stima dimensionale contenuta nell'analisi, preventivamente condotta dall'INAIL in accordo con INPS, volta alla definizione dell'intervento specifico richiesto, e che dovrà essere specificata in un documento, denominato "Piano di lavoro per il servizio". Il Piano di lavoro relativo al servizio progettuale è un documento che descrive le attività, le tempistiche e il dimensionamento in termini economici del servizio richiesto dall'INAIL e sottoposto ad accettazione da parte del INPS. In fase di esecuzione del servizio quindi il Piano costituisce il documento attraverso il quale verranno eseguite le verifiche in corso d'opera attraverso dei SAL intermedi (se previsti nel Piano) o a fine delle attività. Il progetto potrà prevedere specifici SLA legati alle tempistiche e milestone definite congiuntamente dagli Istituti.

Per la realizzazione di questi servizi INPS si avvarrà dei Fornitori che operano sul sito in forza di un contratto già attivo e i relativi costi, preventivamente dettagliati nel Piano di lavoro e approvati dall'INAIL e dall'INPS, saranno interamente addebitati ad INAIL con separata richiesta di rimborso, comprensiva di tutte le voci degli oneri sostenuti compresi gli oneri fiscali che derivino dalla fatturazione del fornitore ad INPS medesima.

2.5. Servizi Esclusi

Per esigenza di completezza sono escluse le licenze software, il backup dei dati e l'eventuale assicurazione, il monitoraggio dei sistemi di proprietà di INAIL, la gestione sistemistica e la gestione applicativa.

Con specifico riguardo agli oneri assicurativi, come previsto dal Protocollo di collaborazione, ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale e dei beni informatici e non, che, a qualunque titolo, sono presenti nel Data center INPS di Casamassima (Bari).

3. ATTIVAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO

L'avvio del servizio, come previsto dall'art. 15 del Protocollo di collaborazione, sarà formalizzato successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo.

L'Accordo ha durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione, fermo restando quanto previsto dal citato art. 15 comma 1 del Protocollo di collaborazione.

3.1. Criteri di accettazione del servizio

La data di attivazione sarà effettiva al soddisfacimento dei criteri di completamento concordati tra le Parti. I criteri di accettazione sono rappresentati dal completo soddisfacimento dei requisiti espressi nei capitoli precedenti. I criteri di accettazione si ritengono soddisfatti dall'esito positivo del collaudo effettuato in contraddittorio e formalizzato tramite verbale di completamento del servizio.

4. SICUREZZA

In merito al servizio di Housing oggetto dell'Accordo attuativo, si rende necessario prevedere misure di sicurezza specifiche che non alterino l'attuale assetto organizzativo della sicurezza IT dell'INPS, dotato di propri indirizzi strategici.

4.1. Sicurezza fisica

La gestione della sicurezza fisica riguarda le misure necessarie per proteggere:

- le aree interne, o immediatamente esterne, al Data Center;
- le persone che operano fisicamente sul sistema informatico. A tal fine, sono previsti:
 - sistemi di antintrusione mediante l'utilizzo di impianti di allarme acustico e sistemi di monitoraggio dedicati;
 - servizio di vigilanza H 24 x 7 giorni su 7 mediante il presidio con personale armato;
 - videosorveglianza mediante l'utilizzo di monitor dedicati e telecamere a circuito chiuso;
 - servizio di reception H 24 x 7 giorni su 7 finalizzato alla gestione degli ingressi ai locali del Data Center e in generale a tutto il sito;
 - sicurezza ambientale mediante l'uso di:
 - sistema di condizionamento: sistema di controllo del livello di temperatura ambientale e di umidità, concepito per smaltire l'energia elettrica trasformata in calore, al fine di garantire, sia in estate che in inverno, le condizioni ambientali desiderate;
 - impianto elettrico d'emergenza: costruito per garantire la continuità elettrica mediante apparecchiature dedicate di erogazione elettrica alimentate da gruppi di continuità (UPS) aventi batterie che garantiscono autonomia per una determinata quantità di tempo;
 - sistema di rilevamento allarmi ambientali (antincendio, antiallagamento) mediante l'utilizzo di rilevatori dedicati, con attivazione dei relativi impianti di sicurezza (ad es. spegnimento automatico degli incendi a saturazione di ambiente).

4.2. Sicurezza informatica

Gli aspetti relativi alla sicurezza informatica delle piattaforme e delle applicazioni saranno gestiti direttamente da INAIL secondo le proprie policy.

4.3. Sicurezza sui luoghi di lavoro

INAIL assume direttamente e in proprio l'obbligo di garantire la sicurezza dei lavoratori dallo stesso direttamente dipendenti in quanto operanti all'interno degli spazi concessi da INPS per i servizi di Housing.

In particolare, per il tramite del proprio Servizio di Prevenzione e Protezione e del Datore di lavoro, INAIL dovrà:

- 1) garantire che le postazioni di lavoro siano ubicate in modo tale da non compromettere i percorsi del personale in caso di emergenza; le postazioni di lavoro, inoltre, non dovranno

essere spostate dalla loro posizione in modo da evitare che la presenza di eventuali torrette di alimentazione possa costituire pericolo di inciampo e caduta per il personale dipendente e per quanti hanno titolo ad entrare negli spazi assegnati;

- 2) impedire l'utilizzo di apparecchiature elettriche non appartenenti alla tipologia di lavoro svolto al fine di non pregiudicare la sicurezza nell'erogazione di energia elettrica all'interno della intera struttura;
- 3) impedire la manomissione degli impianti di sicurezza (antintrusione, protezione antincendio attiva e passiva) e degli apprestamenti (porte antincendio, estintori, etc...) posti a servizio della struttura;
- 4) impedire l'esecuzione di lavori di manutenzione tanto ordinaria quanto straordinaria tramite propri manutentori che possano avere impatto sugli impianti tecnologici comuni in assenza di preventiva comunicazione ed assenso da parte del Datore di Lavoro INPS.

Prima dell'inizio dell'attività e al fine di consentire la redazione del DUVRI, INAIL è tenuto a presentare ad INPS il proprio modello del Servizio di Prevenzione Protezione applicabile alla struttura; in particolare, dovrà fornire quanto segue:

- a) generalità del Datore di Lavoro, del RSPP, del Preposto, del RLS, degli addetti al primo soccorso, degli addetti antincendio con corso di formazione 2^o Livello;
- b) il DVR-AE/Documento di Valutazione dei Rischi inerente alle Attività Esterne prestate fuori della ordinaria sede di appartenenza;
- c) formazione e informazione dei lavoratori presenti nella struttura ex artt. 36 e 37 del TUSL;
- d) nominativo della persona incaricata di partecipare alla riunione di cooperazione e coordinamento ex art. 26 del TUSL per quanto attiene agli aspetti organizzativi della sicurezza e alle prove di evacuazioni da espletare;

INPS si riserva di comunicare l'aggiornamento dell'organigramma del proprio SPP per tener conto della nuova situazione interferenziale che si verrà a creare all'interno dell'immobile.

INAIL riceverà inoltre le disposizioni previste dal Piano di Emergenza dell'intero stabile e adotterà le misure organizzative (nomina degli addetti all'emergenza inclusi) necessarie all'attuazione di tali disposizioni all'interno degli spazi dall'Ente stesso occupati.

Resta fermo che, in caso di modifiche che possano impattare direttamente od indirettamente sulla gestione della sicurezza generale, INAIL dovrà preventivamente comunicare ad INPS le proprie esigenze manutentive, trasmettendo idonea documentazione tecnica a supporto, per la necessaria verifica di compatibilità e per l'eventuale modifica dei documenti della sicurezza.

4.4. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente Accordo non prevede un trattamento di dati personali. Qualora la collaborazione lo preveda, sarà assicurato il rispetto delle disposizioni stabilite dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Le Parti si impegnano all'osservanza delle disposizioni contenute nel Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza.

5. MODELLO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il modello di funzionamento a supporto dell'erogazione del servizio di Housing è coerente con le *Best Practice* ITIL ed è finalizzato a creare un chiaro, condiviso ed efficiente contesto di interazione tra INPS e INAIL. Il Modello di funzionamento prevede tre fasi:

- Governo della relazione tra INPS e INAIL;
- Progettazione e Avvio del servizio di Housing;
- Esercizio (gestione operativa, *day-by-day*) del servizio di Housing.

5.1. Ruoli e Responsabilità

I ruoli proposti a supporto della gestione della relazione con INAIL sono:

- **Ruoli a supporto delle fasi di governo e Progettazione e Avvio:** sovrintendono alle attività di raccolta delle esigenze, pianificazione e progettazione dei servizi, verifica e condivisione degli SLA. In particolare, per quanto attiene ai ruoli e responsabilità è cura del Comitato Operativo composto da Referente dell'Accordo INPS e Referente dell'Accordo INAIL, verificare la corretta erogazione del servizio.

Di seguito il dettaglio degli altri ruoli:

- **Referente dell'accordo INPS:** responsabile tecnico operativo del servizio offerto a INPS, interfaccia unica verso i ruoli INAIL relativamente alla definizione dei requisiti tecnici del servizio in fase di progettazione, avvio e di cambiamento del servizio.
- **Service Manager INPS:** è responsabile della corretta erogazione del servizio di Housing verso INAIL, in tutte le sue componenti, nel rispetto dei livelli di servizio definiti. Inoltre, competono al Service Manager INPS le seguenti attività:
 - partecipare alla fase di definizione dei fabbisogni a supporto del Referente Accordo;
 - aderire alle fasi di verifica e collaudo del servizio di Housing e nella pianificazione delle attività di attivazione del servizio;
 - partecipare agli incontri periodici di verifica dei livelli di servizio a supporto del Referente dell'Accordo;
 - prendere parte ai tavoli congiunti con il Service Manager INAIL e con il Problem Manager INPS in caso di problemi ripetuti o a seguito di Major Incident risolti con workaround;
 - indirizzare, all'interno delle strutture di Operation INPS, eventuali richieste specifiche da parte del Service Manager INAIL (gestione accessi, gestione adeguamenti del servizio, gestione manutenzioni, ...) privi di impatti significativi sul servizio in termini economici o di relazione.
- **Project Manager INPS:** è responsabile del processo di pianificazione operativa e realizzazione delle attività necessarie per avviare l'erogazione del Servizio di Housing. Le figure di Project Manager possono variare nel corso del ciclo di vita del servizio erogato a INAIL. In particolare, oltre al Project Manager responsabile del progetto di Transizione (Avvio del servizio) potrebbero essere nominati altri Project Manager, successivamente all'avvio in esercizio del Servizio, in caso di significativi cambiamenti al Servizio stesso. Il Project Manager INPS è la figura di coordinamento delle attività progettuali e, al contempo, il garante del raggiungimento degli obiettivi di progetto definiti nel rispetto dei vincoli di tempo, qualità e costi definiti.

- **Ruoli Operativi a supporto della fase di esercizio del servizio:** sovrintendono alle attività di esercizio del servizio erogato (day-by-day) con l'obiettivo di garantirne la continuità, la disponibilità e le performance, nel rispetto dei livelli di servizio definiti e della complessità e specificità delle singole componenti di servizio di Housing erogato a INAIL.

In particolare:

- **Incident Manager INPS:** il responsabile del processo di gestione dei malfunzionamenti. Il suo obiettivo è ripristinare il più rapidamente possibile le normali condizioni di operatività limitando gli impatti negativi sul business INAIL. Oltre ad avere l'incarico di indirizzamento e coordinamento delle attività di ripristino del servizio, l'Incident Manager INPS è responsabile dell'attivazione dei necessari flussi di comunicazione verso il Service Manager INAIL qualora si verificano potenziali o effettivi Major Incident (per una descrizione del processo si rinvia al par. 6.3 Processo Gestione degli Incidenti).
- **Problem Manager INPS:** è responsabile del processo di rilevazione di eventuali situazioni "strutturali" o "continue" di disservizio, o impattanti sulla qualità percepita del servizio stesso, al fine di avviare delle analisi congiunte, anche con risorse definite da INAIL, volte all'individuazione di workaround ma soprattutto ad azioni risolutive delle problematiche riscontrate (per il dettaglio del processo vedi par. 6.1.4. Processo Gestione dei Problemi del presente Documento).

Per quanto concerne i ruoli inerenti al Servizio di Housing relativo all'Accordo previsto per INAIL:

- **Referente dell'accordo INAIL:** responsabile tecnico operativo del servizio offerto a INAIL, interfaccia unica verso i ruoli INPS relativamente alla definizione dei requisiti tecnici del servizio in fase di progettazione, avvio e di cambiamento del servizio.
- **Service Manager INAIL:** è il responsabile tecnico operativo del servizio di Housing per INAIL. È inoltre il referente unico verso i ruoli INPS, sopra definiti, relativamente alla:
 - definizione dei requisiti tecnici del servizio in fase di progettazione, avvio ed in caso di cambiamento del servizio;
 - gestione degli Incidenti e dei Problemi;
 - gestione delle richieste di servizio.

6. MODELLO OPERATIVO

Terminata la fase di avvio del servizio, viene attivata la fase di esercizio. Quest'ultima prevede una continua e strutturata relazione con INAIL nel rispetto dei processi INPS e delle procedure operative definite e condivise tra INPS e INAIL nella fase di progettazione e avvio.

La fase di esercizio è focalizzata su un modello di IT Service Management integrato e coerente con le *Best Practice ITIL*. Tale fase si basa sulla disponibilità di alcuni strumenti che INPS metterà a disposizione di INAIL a supporto delle interazioni previste dai seguenti processi: Gestione delle Richieste, Gestione degli Incidenti, Gestione dei Problemi e Gestione dei cambiamenti.

6.1. Procedura di Gestione Richieste di Servizio

Il Service Manager INAIL provvede ad inviare specifiche richieste di servizio a INPS tramite opportuni canali (mail, telefono e/o apertura di ticket attraverso la piattaforma di Ticketing).

6.2. Procedura di Accesso allo Stabile ed al Data Center

Al fine di garantire i requisiti di sicurezza fisica in merito all'accesso al Data Center per il personale INAIL, è stata definita una procedura operativa ad hoc che definisce le attività previste dal "Processo di Gestione degli Accessi". La procedura è consolidata e ratificata all'interno delle certificazioni del data center e non modificabile.

Le richieste di accesso verranno inoltrate da parte di INAIL alla casella di posta del Service Manager INPS o del gruppo di lavoro indicato da INPS. Successivamente verrà valutata la possibilità di utilizzare l'attuale sistema di gestione dei ticket degli Istituti.

Per tutto quanto concerne gli aspetti relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed all'applicazione delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi da interferenza, si precisa che datore di lavoro per l'INPS è il Direttore Regionale della Puglia mentre datore di lavoro per l'INAIL è il Direttore centrale per l'Organizzazione digitale.

6.3. Procedura di Gestione degli Incidenti

Il processo di gestione degli incidenti è focalizzato sulla minimizzazione dei tempi di indisponibilità del servizio per INAIL. Qualora la Service Control Room dovesse rilevare dei problemi dai sistemi di monitoraggio ambientale procede con l'apertura di un ticket di Incident che viene inoltrato e lavorato dai gruppi di II livello infrastrutturale. Qualora la problematica dovesse impattare sulla disponibilità del servizio di Housing (malfunzionamenti specifici dell'area di Data Center dedicata oppure malfunzionamenti che riguardano il Data Center nel suo complesso) viene aperto un Major Incident. L'apertura di un Major Incident comporta l'attivazione di una procedura di escalation verso l'Incident Manager INPS, il quale dovrà:

- fornire tempestiva comunicazione sia al Service Owner INPS sia al Service Manager INAIL;
- aggiornare entrambi i Service Manager di ogni evoluzione relativa al Major Incident gestito.
- Nel caso in cui il monitoraggio INAIL sui propri sistemi, rilevi degli incidenti relativi a componenti infrastrutturali in carico a INPS ne darà tempestiva comunicazione al Service Owner INPS.

6.4. Procedura di Gestione dei Problemi

In caso di Major Incident gestiti con workaround o Incident ripetuti nel tempo, il Problem Manager INPS dovrà:

- aprire un Problem tramite ticket sullo strumento di IT Service Management;
- informare e attivare il Service Owner INPS e il Service Manager INAIL;
- convocare e coordinare un gruppo di analisi multidisciplinare necessario all'individuazione delle cause della problematica;
- attribuire le azioni correttive individuate in fase di analisi al Service Owner INPS e al Service Manager INAIL quali dovranno attivare, per le rispettive aree di competenza, i gruppi specialistici tenuti ad eseguire le azioni stabilite;
- verificare la soluzione applicata e definire il Problem.

6.5. Procedura Gestione dei Cambiamenti - Correttive

Qualora dalla gestione degli incidenti o dei problemi dovessero emergere necessità di manutenzioni correttive a specifiche componenti infrastrutturali del Data Center, INPS gestirà l'incidente/problema attraverso l'apertura di una change correttiva infrastrutturale che, in caso di impatto sul servizio, sarà valutata, pianificata e comunicata anche al Service Manager INAIL. Inoltre, è il Comitato Operativo (nella figura del Service Manager INAIL) che si occupa di eventuali richieste di change evolutive del Servizio di Housing.

7. MONITORAGGIO

Gli ambiti oggetto di monitoraggio garantiti per il servizio di Housing sono di seguito elencati:

- Monitoraggio ambientale: comprende gli ambienti fisici (impianti elettrici, condizionamento, allarme antincendio) che ospitano all'interno del Data Center l'infrastruttura IT INAIL (come indicato nel paragrafo 5.1 relativo alla sicurezza fisica).
- Monitoraggio dei livelli di servizio, descritti nel successivo capitolo 9.

8. ONERI E RIMBORSI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI

8.1. Oneri totali del servizio

L'onere complessivo annuale del Servizio è composto dalla quota del servizio di Housing e dalla quota per le utenze elettriche, alle quali si aggiunge il costo relativo ai Servizi Complementari, a richiesta e a consumo, e per lo sviluppo e avvio del servizio di cui alle lett. A), B), C), D) ed E) della tabella sottostante.

Il valore complessivo massimo degli oneri diretti e indiretti di cui alla lett. A) derivanti dall'applicazione del presente Accordo attuativo e in riferimento all'intera durata quinquennale è stimato a 432.000,00 €.

Il valore complessivo massimo degli oneri per consumi elettrici di cui alla lett. B) derivanti dall'applicazione del presente Accordo attuativo e in riferimento all'intera durata quinquennale, è stimato in 213.901,7 €.

Il valore complessivo massimo degli oneri a consumo di cui alle lett. C) e D) derivanti dall'applicazione del presente Accordo attuativo, per Servizi Complementari di prossimità e per Servizi Complementari a progetto, in riferimento all'intera durata quinquennale, è stimato in 500.000,00 €.

In ogni caso, gli oneri sostenuti da INPS per la fattispecie di cui alla lett. A), e per i consumi effettivi relativi alle fattispecie di cui alle lett. C) e D), saranno rendicontati e rimborsati entro il limite massimo stimato.

Gli oneri per i consumi elettrici di cui alla lett. B) saranno rendicontati e rimborsati, in ogni caso, secondo i consumi effettivi anche qualora superino il massimale stimato.

Eventuali esigenze non valutate e non valutabili in sede di definizione del presente Accordo dovranno essere oggetto di specifica integrazione allo stesso, da attuarsi con le medesime modalità di perfezionamento di cui all'art. 2 del Protocollo ovvero di separato Accordo attuativo.

Tabella voci oneri

Servizio	Remunerato mensilmente	Remunerato a consumo
A) Housing	1.200,00 €/rack al mese	n/a
B) Consumi elettrici	n/a	Secondo gli effettivi consumi
C) Servizi Complementari di prossimità	n/a	Secondo le ore "consumate" e in base alle tariffe indicate nell'accordo al paragrafo 2.4
D) Servizi Complementari a progetto.	n/a	Secondo l'offerta tecnica economica condivisa tra INAIL INPS e il Fornitore di riferimento individuato come dettagliato sempre nel parag. 2.4 relativamente a questo servizio

E) Housing- sviluppo e avvio del servizio	n/a	19.336,54 €
---	-----	-------------

8.2. Rimborso annuo per il Servizio di Housing

Considerato il rimborso mensile a rack pari a 1.200,00 €, il rimborso complessivo annuo per i 6 rack ammonta a 86.400,00 €.

8.3. Modalità di rendicontazione

Il rimborso degli oneri avviene con cadenza trimestrale, sulla base della presentazione della relativa documentazione di rendiconto. Le modalità per effettuare i versamenti saranno indicate nella richiesta di rimborso degli oneri previsti, da comunicare ai sensi dell'art. 16 del Protocollo.

La Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione di INPS e la Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale di INAIL, al termine di ogni trimestre, redigono un "Verbale di regolare esecuzione del servizio di Housing", riferito sia al Servizio Base che ai Servizi Complementari eseguiti nel trimestre, sulla base del quale la Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti di INPS provvederà ai conseguenti adempimenti per la richiesta di rimborso a INAIL, da comunicare ai sensi del sopra citato art. 16 del Protocollo di collaborazione.

9. LIVELLI DI SERVIZIO E VALORI SOGLIA

All'interno di tale paragrafo sono elencati gli Indicatori di Qualità per il Servizio di Housing. Gli indicatori riguardano:

- gestione eventi;
- gestione richieste di servizio;
- disponibilità dell'infrastruttura.

Gli indicatori sono stati elaborati:

- dai contratti in essere in INPS che sottendono all'erogazione dei servizi di Housing;
- indicando la misurabilità attraverso gli strumenti attualmente in uso.

9.1. IQ01 – Tempestività di presa in carico delle richieste di servizio di prossimità

Descrizione KPI	Tempestività di presa in carico richieste di servizio di prossimità
Perimetro KPI	Richieste standard di supporto all'infrastruttura ICT (es. inserimento/modifica/dismissione cablaggi)
Periodo di riferimento	Trimestre precedente la rilevazione
Dati da rilevare + informativa metodo di calcolo	<p>N_presi_car = numero richieste con $t_presa_car \leq 90$ min (priorità alta) e $t_presa_car \leq 10$ ore (priorità media o bassa)</p> <p>$N_segnalate$ = numero totale di richieste gestite nel periodo di riferimento</p> <p>Per ciascuna richiesta dovranno essere rilevate le seguenti informazioni:</p> <p>Tempo di avvenuta segnalazione al gruppo: Data, ora e minuti (T_inizio)</p> <p>Presa in carico della richiesta da parte di un operatore: Data, ora e minuti (T_fine)</p> <p>Tempo di sospensione della presa in carico per ragioni non imputabili ad INAIL ($T_sospensione$)</p> <p>Con:</p> <p>t_presa_car (in ore) = $T_fine - T_inizio$ (al netto di $T_sospensione$)</p>
Formula di calcolo	$IQ01 = \frac{N_presi_car}{N_segnalati} \times 100$

9.2. IQ02 – Efficienza nell’evasione delle richieste di servizio di prossimità

Descrizione KPI	Efficienza nell’evasione delle richieste di servizio di prossimità
Perimetro KPI	Richieste standard di supporto all’infrastruttura ICT (es. inserimento/modifica/dismissione cablaggi)
Periodo di riferimento	Trimestre precedente la rilevazione
Dati da rilevare + informativa metodo di calcolo	<p>N_sr_evase = numero richieste evase con t_evasione <= 24 ore (priorità alta) e t_evasione <= 64 ore (priorità media o bassa)</p> <p>N_sr_tot= numero totale di richieste gestite nel periodo di riferimento</p> <p>Per ciascuna richiesta dovranno essere rilevate le seguenti informazioni:</p> <p>Avvio del processo di lavorazione e analisi della richiesta (escluso il tempo di presa in carico): Data, ora e minuti (T_inizio)</p> <p>Termine evasione della richiesta: Data, ora e minuti (T_fine)</p> <p>Tempo di sospensione dell’evasione della richiesta per ragioni non imputabili ad INAIL (T_sospensione)</p> <p>Con:</p> <p>t_evasione (in ore) = T_fine - T_inizio (al netto di T_sospensione)</p>
Formula di calcolo	$IQ02 = \frac{N_{sr_evase}}{N_{sr_tot}} \times 100$

9.3. IQ03 – Disponibilità dell'infrastruttura impiantistica

Descrizione KPI	Disponibilità infrastruttura impiantistica
Perimetro KPI	Disponibilità dell'infrastruttura del Data Center (impianti elettrici, di riscaldamento, di climatizzazione, ecc.)
Periodo di riferimento	Mese precedente la rilevazione
Dati da rilevare + informativa metodo di calcolo	<p>La disponibilità del Data Center è data dalla seguente formula di calcolo:</p> $IQ04 = \frac{T_{prev_m} - IND_m}{T_{prev_m}} \times 100$ <p>Dove:</p> <p>"Tprevm" è la disponibilità massima prevista per il Data Center nel mese di riferimento</p> <p>"INDm" è l'indisponibilità relativa al Data Center per il mese di riferimento</p>
Formula di calcolo	$IQ04 = \frac{T_{prev_m} - IND_m}{T_{prev_m}} \times 100$

9.4. Valori soglia

Di seguito sono indicati i valori dei livelli di servizio appena descritti.

KPI	Descrizione KPI	Valore soglia	Descrizione valore di soglia
IQ01	Tempestività presa in carico richieste di servizio di prossimità	95% 100%	Almeno il 95% delle richieste con priorità alta deve essere preso in carico entro 90 minuti. Il 100% delle richieste con priorità media o bassa deve essere preso in carico entro 10 ore.
IQ02	Efficienza nell'evasione delle richieste di servizio di prossimità	70% 100%	Almeno il 70% delle richieste con priorità alta deve essere evaso entro 24 ore. Il 100% delle richieste con priorità media o bassa deve essere evaso entro 64 ore.
IQ03	Disponibilità dell'infrastruttura impiantistica	98%	Nel corso delle 24 ore giornaliere deve essere garantita almeno una disponibilità pari al 98%.